



## **COMUNE DI SELLA GIUDICARIE**

PROVINCIA DI TRENTO

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 35**

### **DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza di PRIMA convocazione

Seduta Pubblica

OGGETTO: riforma dell'art. 11 del Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici e a soggetti privati, e indicazioni per l'attuazione della deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 13 settembre 2022.

L'anno **duemilaventitre** addì **venti** del mese di **luglio** alle ore 20.30 nella sala Consiliare di Via Capelina 8 (già sede consiliare dell'estinto Comune di Breguzzo) a seguito di regolari avvisi di convocazione, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

#### **Partecipano i signori**

1. FRANCO BAZZOLI
2. AMISTADI ANDREA
3. ANDREOLI DAVIDE
4. BAZZOLI ILARIO
5. BAZZOLI IVAN
6. BIANCHI LUIGI BRUNO
7. BONAZZA SANDRO
8. BONAZZA VALERIO
9. BONENTI GIUSEPPE
10. GIOVANNINI ADRIANO
11. MAZZOCCHI AMEDEO
12. MOLINARI SUSAN
13. MUSSI LUCA
14. SALVADORI FRANK

#### **ASSENZE**

- 15. VALENTI MASSIMO** (assente giustificato)

Assiste e verbalizza il Segretario comunale Dott.ssa Lara Fioroni.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Franco Bazzoli nella sua qualità di Sindaco, assumendo la presidenza della seduta già aperta alle ore 20.30 introduce la trattazione sull'oggetto suindicato posto al n.07 dell'ordine del giorno diramato con prot. n. 6802 del 13 luglio 2023.

Oggetto: riforma dell'art. 11 del Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici e a soggetti privati, e indicazioni per l'attuazione della deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 13 settembre 2022.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso

- che il Comune con la deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 18 dicembre 2017, ai sensi di quanto stabilito all'art. 19 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, ha adottato un Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici e a soggetti privati, funzionali ad interessi pubblici, che determina le forme di garanzia, i criteri e le modalità cui l'Amministrazione si attiene per la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici e a soggetti privati e costituisce così disciplina che permette di individuare criteri e modalità per la concessione di finanziamenti e benefici da parte del Comune, con modalità ordinate, aperte a tutti e non discriminatorie;

- che il regolamento è stato più volte modificato e riformato, con le deliberazioni del Consiglio comunale n. 12 del 26 febbraio 2019, n. 36 del 5 agosto 2020, n. 23 del 24 giugno 2021, n. 47 del 30 novembre 2021, n. 52 del 15 dicembre 2021, n. 45 del 13 settembre 2022, e n. 64 del 29 dicembre 2022, ma sempre mantenendo gli stessi principi di fondo per assicurare la massima trasparenza dell'azione amministrativa e il conseguimento delle utilità sociali alle quali sono finalizzate le risorse pubbliche impiegate;

Rilevato che l'esperienza concreta porta continuamente ad individuare situazioni di benefici meritevoli di erogazione con natura tale che per la loro concessione poco si prestano i criteri e le procedure per ipotesi di carattere generale di contributi contenute nella Prima parte del Regolamento, e che vengono invece disciplinate tra le ipotesi speciali contenute nella Parte seconda del regolamento, che proprio per questo ha subito molte modificazioni e precisazioni al fine di assicurare modalità di attribuzione di benefici economici che abbiano ricadute favorevoli sulla comunità locale, destinataria dell'attività del Comune ai sensi degli artt. 1, comma 2, e 2, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione Trentino Alto Adige, L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

Evidenziato che il Comune di Sella Giudicarie, è proprietario di un complesso immobiliare, identificabile nelle p.p. ed. 108/1 (porzioni materiali da 1 a 9) 101/2, 108/2, e pp. ff. 212/4, 225, 226, 227, 228, 229, 230/1, 230/2, C.C. Roncone, destinato da più di vent'anni a Centro Servizi per anziani, come centro sociale, centro di servizi diurni, e munito anche di alloggi protetti per anziani autosufficienti, che però non ha potuto essere attuato integralmente secondo i propositi iniziali per varie difficoltà e aspetti di complessità, tra i quali principalmente il fatto che il Comune non è dotato di piena competenza in materia di servizi socio assistenziali esercitabile in proprio, necessaria soprattutto per la gestione di alloggi protetti, e non è stato possibile risolvere questo problema con la collaborazione gestionale della Comunità in materia che esercita tale competenza sul suo territorio che comprende quello di Sella Giudicarie;

### Evidenziato

- che per superare il problema il Comune ha approfondito la possibilità di una nuova collaborazione con l'Azienda Pubblica di Servizi alla persona "Padre Odone Nicolini", di Pieve di Bono – Prezzo, costituita, ai sensi della Legge Regionale 21 settembre 2005 n. 7,

Ente pubblico non economico senza finalità di lucro, accreditato per operare in ambito socio-assistenziale previsto dall'art. 10, comma 1, del d.P.P. 9 aprile 2018 n.3- 78/Leg per le aggregazioni funzionali all'età anziana di tipo residenziale, semiresidenziale e domiciliare e di contesto, anche attraverso la gestione di strutture, servizi e interventi utili a rispondere alle insorgenti emergenze in campo socio-sanitario e assistenziale, e per la quale si prospetta la possibilità che potrà svolgere anche servizi territoriali e i servizi di sportello sociale: trattasi di Ente che nasce da una preesistente istituzione in continuità con la quale è soggetto particolarmente qualificato, e di comprovata capacità nel settore;

Evidenziato,

- che il Comune di Sella Giudicarie, ha un legame stretto con l'Azienda perché designa due dei sette membri del Consiglio di amministrazione, quale Ente che succede nelle Situazioni giuridiche di due degli Enti Fondatori, gli estinti comuni di Roncone e Lardaro,
- che tra Azienda e Comune si è trovato il modo di collaborare per superare le difficoltà di valorizzazione del Centro per anziani prevedendo che l'Azienda vi gestisca un progetto di servizio "Abitare accompagnato per anziani", nell'osservanza dal vigente catalogo dei Servizi Socio Assistenziali predisposto dal Servizio Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento, finalizzato a soddisfare esigenze di carattere abitativo e sociale di norma di soggetti di età superiore a 64 anni, che vivono in situazioni di disagio abitativo con particolare riferimento a situazioni di emergenza o in una situazione di fragilità economica, sociale o familiare, parzialmente in grado di autogestirsi per quanto riguarda le principali attività della vita quotidiana, ma che necessitano di aiuto per qualche specifica attività e che potrebbero potenziare le proprie capacità di vita autonoma all'interno di un'esperienza di convivenza;
- che una volta definiti i tratti essenziali della collaborazione il Consiglio comunale, con la deliberazione n. 46 del 13 settembre 2022, ha stabilito disponendo che si proceda ad attivare la collaborazione, per una durata quinquennale, con l'Azienda per superare le problematiche del passato, e valorizzare il Centro per anziani con una gestione dell'Azienda stessa che esercitando così anche proprie competenze istituzionali, fornirà un arricchimento dell'offerta sociale e assistenziale sul territorio, e la gestione degli alloggi con modalità giuridicamente e funzionalmente appropriate, assicurando comunque priorità di accoglienza per due cittadini del Comune di Sella Giudicarie nell'assegnazione, oltre a quelli che ne abbiano diritto secondo le regole ordinarie del Servizio, e con la prospettiva anche di fornire servizi per gli Anziani per attività diurne rispetto alle quali la popolazione anziana del Comune, anche quella non ospitata nel Centro, verrebbe ad essere in posizione privilegiata per la facilità l'accesso;
- che a ciò come illustrato nella stessa deliberazione si aggiungerebbero per il Comune altri vantaggi pratici rispetto ad una propria gestione del complesso;

Evidenziato che la citata Deliberazione del Consiglio comunale ha previsto la collaborazione da attivarsi in più fasi e cioè:

- una verifica da parte della Giunta comunale con una ricognizione di carattere finanziario per programmare e verificare gli interventi da eseguire a cura e spese del Comune, preparatori rispetto all'assetto configurato nella Convenzione e nel contratto di Comodato i cui schemi sono allegati alla deliberazione, e la sussistenza delle relative risorse per poter assolvere agli oneri che il Comune deve affrontare con la sottoscrizione della Convenzione e del Contratto, con facoltà anche di apportarvi eventuali modificazioni, per determinare

per ragioni di opportunità organizzativa aspetti di dettaglio, senza che peraltro si abbia pregiudizio per le facoltà di utilizzazione alla Struttura previste a favore dell'Azienda;

- poi la sottoscrizione con l'Azienda "Padre Odone Nicolini", della Convenzione con gli impegni generali, avente nella sostanza natura di accordo amministrativo di cui all'art. 16 bis della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, (che si applica ai Comuni in base al disposto dell'art. 1, comma 2 della Stessa legge), che nel disciplinare le "Forme di collaborazione fra istituzioni, prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, e quindi se ne può ritenere una certa libertà di forme e di intenti;

- poi la sottoscrizione del contratto di comodato, funzionale a dare un inquadramento definitivo delle condizioni di disponibilità del complesso immobiliare che l'Azienda utilizzerà per l'esercizio dei Servizi per anziani;

Evidenziato che nel frattempo la Deliberazione consiliare non ha avuto attuazione perché si sono avuti contatti tra i membri di Giunta con rappresentanti dell'Azienda per puntualizzare alcuni dettagli operativi, ed ora la Giunta Comunale dovrà provvedere alle verifiche previste nella deliberazione;

Rilevato ora che la situazione pone l'attenzione sull'opportunità di considerare che il Comune può essere interessato da varie forme di collaborazione, di vario contenuto con Enti pubblici, nei quali il confine tra situazioni di accordo di comune interesse non finalizzato a beneficiare il contraente, ma nel principale interesse del Comune e della popolazione, con messa a disposizione di finanziamenti o beni a cura del Comune stesso, potrebbero rappresentare situazioni di attribuzione di benefici agli Enti destinatari, con incerti confini dell'una e dell'altra fattispecie, così da consigliare di inserire nel Regolamento sopra menzionato inerente la concessione di contributi e benefici economici, una disposizione per superare possibili incertezze procedurali di inquadramento;

Evidenziato che la possibilità di concedere benefici ad Enti pubblici per iniziative di comune interesse con altri Enti Pubblici è già prevista nell'art. 11 del regolamento per la concessione di contributi sopra citato, nel seguente testo

"Art. 11.

Partecipazione a iniziative con altri enti pubblici.

Fermo restando la possibilità da parte di enti pubblici di richiedere contributi secondo i criteri stabiliti dalla Parte Prima, si può prescindere dagli stessi per la realizzazione di interventi sul territorio in partecipazione con altri enti pubblici locali in regime di convenzione amministrativa, anche se formalmente ciò comporta per il Comune il solo trasferimento finanziario, nella misura pattuita, all'altro ente che realizza l'iniziativa."

Ritenuto di riformare tale disposizione con un contenuto più chiaro ed ampio e di immediata comprensione anche per le fattispecie di concessione in uso di immobili ed attrezzature ad Enti pubblici, che peraltro non risultano escluse dall'attuale formulazione;

Evidenziato che trattasi di modificazione che si può prestare ad essere elemento di semplificazione nella giustapposizione di attività del Comune ed altri Enti pubblici, a beneficio della popolazione locale;

Rilevato anche incidentalmente che nello schema di convenzione allegato sub E alla deliberazione consiliare n. 46 del 13 settembre 2022, sono richiamate come particelle fondiarie le particelle edificiali 108/2 e 101/2, e seppure, per il tenore della stessa

deliberazione consiliare, anche in un secondo momento può essere adattato alla realtà lo schema di convenzione così come quello del contratto di comodato, tuttavia si ritiene di precisare sinora la facoltà di correzione quando si addivenisse alla sottoscrizione;

Ritenuto di proporre di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, per esigenze di sollecitudine a dare pronta attuazione alle nuove disposizioni regolamentari;

Dato atto dei seguenti pareri da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi dell'art. 185 comma 1 e dell'art. 187 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

- parere favorevole sulla regolarità tecnica circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente del segretario comunale;
- parere favorevole di regolarità contabile della responsabile delegata del Servizio finanziario;

Visto l'art. 19 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23;

Vista la L.R. 3 maggio 2018, n. 2, ed in particolare l'art. 49, comma 3, e gli artt. 53, 126 183, 185, 187;

Constatato e proclamato, da parte del Sindaco con funzioni di Presidente di seduta, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione come segue: con voti favorevoli n.9, contrari n. 5 (Bazzoli Ilario, Bazzoli Ivan, Bonenti Giuseppe, Bonazza Sandro e Giovannini Adriano) astenuti nr. 0 palesemente espressi per alzata di mano

## DELIBERA

1. Per quanto esposto in premessa, di modificare il Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici e a soggetti privati, introdotto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 18 dicembre 2017, e più volte modificato e riformato, con deliberazioni del Consiglio comunale n. 12 del 26 febbraio 2019, n. 36 del 5 agosto 2020, n. 23 del 24 giugno 2021, n. 47 del 30 novembre 2021, n. 52 del 15 dicembre 202, n. 45 del 13 settembre 2022, e n. 64 del 29 dicembre 2022, riformando l'Art. 11, modificandolo ed aggiungendo un secondo comma, cosicché esso con la presente è introdotto nel seguente testo che sostituisce quello sinora vigente:

“Art. 11.

Partecipazione a iniziative con altri enti pubblici.

1. Ferma restando la possibilità da parte di enti pubblici di richiedere contributi secondo le procedure stabilite nella Prima Parte del presente Regolamento, si può prescindere da tali procedure, e quindi non applicarle, per la realizzazione di interventi in partecipazione con altri enti pubblici, in base ad accordi con essi attuati con convenzione o accordo amministrativo o contratto, anche se formalmente ciò comporta per il Comune il solo trasferimento finanziario, nella misura pattuita, all'altro ente che realizza un'iniziativa, quando si abbiano riflessi favorevoli alla comunità locale, o comunque in casi specifici previsti dalla normativa vigente.

2. In particolare, in base a convenzione, o accordo amministrativo, o contratto di comodato, o altro tipo di contratto, comunque a titolo totalmente o parzialmente gratuito, possono essere concessi immobili, beni, ed attrezzature ad altri enti pubblici per l'espletamento di attività istituzionali degli stessi e servizi pubblici quando possano avere riflessi favorevoli per la comunità locale, o comunque in casi specifici previsti dalla normativa vigente."

2. Di stabilire che correlativamente è abrogato il testo dell'art. 11 del Regolamento come sino ad oggi vigente;

3. Per quanto sopra e per quanto esposto in premessa di confermare, ai fini della sua attuazione, quanto già disposto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 13 settembre 2022, che peraltro a questo punto è comunque in linea anche con il citato art. 11 originario e riformato;

4. Di stabilire, per le ragioni esposte in premessa che in sede di sottoscrizione della Convenzione di cui all'Allegato sub E della citata deliberazione consiliare, si correggano con indicazione come particelle edificiali le particelle ivi indicate erratamente come particelle fondiari, ferma restando ogni facoltà ulteriore di adattamento, così come previsto nella deliberazione consiliare degli schemi di Convenzione e di contratto di Comodato;

5. con voti favorevoli n.9, contrari n. 5 (Bazzoli Ilario, Bazzoli Ivan, Bonenti Giuseppe, Bonazza Sandro e Giovannini Adriano) astenuti nr. 0 palesemente espressi per alzata di mano, con apposita votazione separata di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per dare pronta attuazione alle nuove disposizioni regolamentari;

6. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: - opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta comunale ai sensi della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, art. 183; - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199; - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse e in alternativa al ricorso al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto,

Al presente verbale viene unito il parere di regolarità tecnico amministrativa e contabile  
Sottoscritto Digitalmente, il Sindaco, Franco Bazzoli

Sottoscritto Digitalmente, Il segretario comunale, dott.ssa Lara Fioroni

Sottoscritto Digitalmente, il Consigliere delegato alla firma Andrea Amistadi

Ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi. Il Segretario comunale – dott.ssa Lara Fioroni (sottoscritto digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa